Relazione illustrativa

L'art. 1 declina le finalità della legge, riconoscendo come prioritaria la protezione dello stato di salute dei minori e identificando la vaccinazione quale strumento indispensabile di prevenzione primaria.

L'art. 2 ribadisce che gli obblighi vaccinali prescritti dalla normativa statale (decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, come convertito dalla legge 31 luglio 2017, n. 119) costituiscono requisiti per l'iscrizione ai nidi d'infanzia, ai servizi integrativi per la prima infanzia e alle scuole dell'infanzia, Allo stesso modo, tali obblighi vaccinali si configurano come requisiti per l'ammissione e la permanenza nelle strutture per minori previste dagli articoli 21 e 22 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41, in materia di interventi e servizi sociali.

I responsabili dei suddetti servizi per l'infanzia e delle strutture per minori accertano il rispetto degli obblighi vaccinali con le modalità prevista dalla normativa statale ai fini dell'iscrizione o ammissione.

In conformità a quanto previsto dal d.l. 73/2017, l'art. 3 precisa che ai fini dell'iscrizione, ammissione e permanenza ai nidi d'infanzia, ai servizi integrativi per la prima infanzia, alle scuole dell'infanzia e alle strutture per minori, la vaccinazione è omessa o differita in caso di accertati pericoli concreti per la salute del minore in relazione a specifiche condizioni cliniche.

L'art. 4 stabilisce che il servizio sanitario regionale è chiamato ad assicurare servizi di informazione e sensibilizzazione in materia vaccinale, mirati all'ascolto dei genitori e ad una informazione personalizzata. Le aziende sanitarie effettuano a cadenza annuale il monitoraggio dei progressi delle iniziative di sensibilizzazione.

L'art. 5 specifica che la Regione effettua il monitoraggio degli eventi avversi a seguito di vaccinazione nell'ambito del sistema di sorveglianza regionale su farmaci, vaccini e dispositivi medici, anche ai fini dell'anagrafe nazionale vaccini.

L'art. 6 prevede un regolamento di attuazione della legge, demandando alla fonte normativa secondaria il compito di disciplinare, in particolare, le azioni finalizzate alla valorizzazione del ruolo del pediatra di libera scelta; le campagne di comunicazione e informazione, su base triennale, in materia di prevenzione vaccinale; le modalità di acquisizione e presentazione della documentazione attestante la necessità di omettere o differire la vaccinazione.

L'art. 7 fissa una clausola valutativa in funzione del controllo sull'attuazione e sugli esiti della legge da parte del Consiglio regionale.

La legge (art. 8) entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana al fine di permetterne la sua applicazione alle prossime iscrizioni.